



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI SALERNO SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1825/2022
depositato il 12/05/2022

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1020200014521143000 IVA-ALIQUOTE
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1020200014521143000 IVA-ALIQUOTE
contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - SALERNO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VASSALLO ARTURO
VIA PIANO 5 84096 MONTECORVINO ROVELLA SA

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1825/2022

UDIENZA DEL

21/11/2022 ore 09:00

N°

3004

PRONUNCIATA IL:

21-11-22

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27-09-23

Il Segretario

R.G.R. N. 1825/2022

Con atto depositato il 12-5-2022 a questa Corte di Giustizia [redacted] proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e notificatagli a mezzo PEC il 29-11-2022 con cui gli veniva chiesto il pagamento di euro 748,37 a seguito del controllo automatizzato ex artt. 36bis dpr n. 600/73 sul Modello Unico 2014 ed euro 21.121,50 a titolo DI IVA 2018 a seguito di analogo controllo effettuato ex art. 54 dpr n. 633/72 sulle liquidazioni periodiche IVA 2018, eccependo: 1) prescrizione e decadenza dall'azione di riscossione per i crediti IRPEF 2013; 2) nullità della notifica a mezzo PEC dell'atto impugnato; 3) difetto di motivazione per omessa comunicazione avviso bonario e conseguente errata determinazione delle snzioni; 4) omessa motivazione calcolo interessi; 4) illegittimità della procedura di controllo ex artt. 36bis dpr n. 600/73 e 54bis dpr n. 633/72; 5) violazione diritto di difesa;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, preso atto delle argomentazioni e documentazione prodotte dalle parti, preliminarmente osserva che, in relazione all'eccepita nullità nel caso di specie della notifica a mezzo PEC di cui al precedente punto 2), devesi osservare innanzitutto che l'eccepita invalidità della notifica per essere avvenuta in formato *pdf* e senza l'estensione "p7m" del file notificato ha perso di validità alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 10266/2018 che ha equiparato il file con estensione *pdf* a quello "p7m", affermando il seguente principio di diritto: *"Secondo il diritto UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci anche nel processo civile di Cassazione, senza eccezione alcuna"*. Inoltre questa Corte osserva che è priva di fondamento detta eccezione anche nella parte in cui contesta l'incertezza dell'indirizzo PEC da cui proviene l'atto impugnato atteso che la cartella di pagamento oggetto della lite pendente fu regolarmente notificata al ricorrente dall'indirizzo PEC "notifica.acc.campaniapec.agenziariscossione.gov.it" che dal sito dell'AGID-Agenzia per l'Italia Digitale risulta essere stato iscritto nell'IPA- INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI GESTORI PUBBLICI quale indirizzo email dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione-Direzione Regionale Campania facilmente consultabile sul relativo sito.


Comunque è noto che la notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata è chiaramente prevista come una delle modalità di notifica contemplate dall'art. 26 DPR n. 602/73 che al comma 1 bis introduce l'utilizzo diretto da parte dell'ente di riscossione della notifica dei propri atti a mezzo della PEC, così come aveva già previsto l'art. 48 del D.lgs n. 82/2005. In ogni caso, infondata è l'eccezione che, non essendo presente nei pubblici registri IPA l'indirizzo PEC del mittente, la notifica è nulla essendovi incertezza sulla provenienza dell'atto notificato. Al riguardo è solo il caso di osservare che l'art. 26 del DPR n. 602/1973 non prevede per la regolarità della notifica che l'indirizzo del mittente sia presente nell'indice nazionale degli indirizzi PEC, ma solo che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo PEC con le modalità di cui al DPR n. 68/2011 all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici registri degli indirizzi PEC (UNIPEC). In sostanza l'art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73 e l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 787/2010 impongono solo che la notifica a mezzo PEC sia effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici registri previsti per legge. Questo principio di diritto è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, tanto che le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato nella recente sentenza n. 15970/2022 che devesi ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso notificato a mezzo PEC da un indirizzo PEC del mittente non risultante dai pubblici registri del Ministero di Giustizia, essendo sufficiente a provare l'avvenuta consegna dell'atto notificato a mezzo PEC la produzione della copia analogica dell'avvenuta consegna del messaggio con gli allegati, a meno che la parte che sollevi l'eccezione



non provi l'omessa consegna per l'esistenza di errori del sistema informatico a lei non imputabili. Inoltre la Corte ha affermato nella predetta sentenza che l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali della P.A. non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria proveniente da un indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dalla Pubblica Amministrazione. Al riguardo deve anche osservarsi che chi esercita un'impresa come la ricorrente è obbligata per legge non solo a munirsi di un indirizzo PEC, ma anche a garantire il corretto funzionamento della sua casella di posta elettronica mediante la dovuta manutenzione ed assistenza tecnica. Pertanto, l'omessa lettura del messaggio sul proprio indirizzo PEC o eventuali disguidi nell'esecuzione della notifica imputabili ad un irregolare funzionamento dell'indirizzo PEC del ricevente non può essere utilizzato, afferma la Cassazione, per eccepire la nullità della notifica. Comunque la si pensi, è palese nel caso di specie che l'atto consegnato al ricorrente a mezzo PEC proveniva dall'ente della riscossione, considerato anche che il Gestore degli indirizzi PEC non può attribuire, come per legge, lo stesso indirizzo a più persone fisiche o giuridiche. In ogni caso la notifica a mezzo posta elettronica certificata aveva nel caso di specie raggiunto lo scopo di mettere al corrente il ricorrente dell'esistenza del debito erariale essendogli comunque pervenuta la relativa cartella di pagamento che, provvedendo ad impugnarla tempestivamente e con articolate argomentazioni, ha dimostrato di essere in grado di svolgere le proprie difese, rendendo così irrilevante ogni ipotizzata irregolarità della notifica dell'atto impugnato, avendo detta notifica raggiunto comunque lo scopo previsto per legge (v. Cassaz SS.UU sentenze n. 7665/2016 e n. 23620/2018).

Riguardo all'eccezione sopraggiunta prescrizione dei crediti IRPEF 2013 è solo il caso di osservare che il relativo termine di prescrizione è di anni 10 ancora non trascorso al momento della notifica della cartella impugnata. Nemmeno è ravvisabile l'eccezione decadenza dell'A.D.E.R. dal riscuotere i predetti tributi per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 comma 1 lett. A) del dpr n. 602/73 ed all'art. 23 D.lgs n. 46/1999, considerato che il termine per la notifica degli atti di riscossione e, di conseguenza, anche il termine di prescrizione dei relativi tributi, è stato sospeso per un periodo di 17 mesi a partire dal 08-03-2020 e fino al 31-08-2021 dalla legislazione d'emergenza anti COVID di cui ai Decreti Legge c.d. Cura Italia susseguitesisi nel tempo a partire dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e fino alle analoghe disposizioni del D.L. n. 41/2021, successivamente tutti convertiti in legge.

In merito al difetto di motivazione per omesso invio dell'avviso bonario la Corte ritiene che la cartella impugnata indica chiaramente tutti gli elementi essenziali su cui si basa la pretesa impositiva, in particolare la natura dei tributi in riscossione, l'Ente impositore, le annualità di riferimento, nonché gli atti su cui si fonda la pretesa erariale. Ed infatti, così come avviene solitamente nei casi di notifica della cartella di pagamento, in essa si rinvia per la motivazione della pretesa impositiva ad altri atti che costituiscono il presupposto della stessa imposizione che il ricorrente, come nel caso di specie, ha avuto modo di conoscere considerato che trattasi del Modello Unico 2014 e delle liquidazioni periodiche IVA 2018 dallo stesso predisposte e comunicate all'Ente impositore. Ed infatti, nel caso di specie la Corte rileva che dalla cartella impugnata emerge che la liquidazione automatizzata si è limitata a correggere meri errori materiali nelle dichiarazioni predette del ricorrente sovrapponendosi alle stesse, essendo stati rilevati da detto controllo automatizzato solo omessi versamenti delle imposte risultanti dall'autoliquidazione effettuata dal contribuente, avendo l'Ufficio considerato solo gli elementi risultanti dalle dichiarazioni del ricorrente, provvedendo a chiedere con la cartella impugnata il versamento delle imposte dichiarate in acconto e saldo ma non versate. Pertanto, non essendo state eseguite rettifiche dei dati riguardanti aspetti rilevanti della dichiarazione, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non si è concretizzata un'attività impositiva vera e propria che avrebbe imposto all'Amministrazione finanziaria non solo di notificare al contribuente l'invito, ex art 6, comma 6, della legge n. 212 del 2000, a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine, *ma anche di motivare adeguatamente la cartella di pagamento alla guisa di un avviso di accertamento o di*



altro atto impositivo, dovendo in essa specificare quali sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della ulteriore pretesa tributaria rispetto a quella emergente dalla dichiarazione, essendo obbligatorio ex art. 7 legge n. 212/2000 rendere edotto il contribuente di tali presupposti e ragioni (v. Cass Sez. VI Civile sent. N. 30500/2021).

Infondata è di conseguenza l'eccezione sulla erroneità delle sanzioni, considerato anche che il contribuente, come specificato in cartella, poteva entro 30 gg dalla notifica della cartella medesima provvedere al pagamento delle somme richieste con riduzione delle sanzioni dal 30% al 10% ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 462/97.

La Corte condivide invece l'eccezione sulla mancanza di motivazione relativa al calcolo degli interessi, atteso che nel caso di specie non sono stati specificate al ricorrente nella cartella di pagamento impugnata le *indicazione sul periodo di tempo considerato a tal fine, atteso che dal 01-01-2021 e la data di notifica della cartella impugnata (29-11-2021) non sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento e per la ritardata iscrizione a ruolo, così come disposto dalla legislazione di emergenza COVID 19, in particolare dall'art. 157 del D.L. n. 34/20220*. Nessuna indicazione al riguardo si rinviene, infatti, nella cartella impugnata che si limita ad indicare il totale degli interessi dovuti senza specificare in modo intelleggibile fino a quale data sono stati calcolati, atteso che in essa si rinvia per la relativa motivazione di detta pretesa impositiva all'esito del predetto controllo automatizzato che costituisce il presupposto della stessa imposizione e che il ricorrente, nel caso di specie, non ha avuto modo di conoscere per la mancanza dell'avviso di accertamento la cui emissione non è prevista per gli esiti degli accertamenti automatizzati ex artt. 36bis dpr n. 600/73 e 54 dpr n. 633/72.

Alla luce di queste ultime osservazioni ed inequivocabili principi di diritto, la Corte ritiene parzialmente nulla la cartella impugnata.

P.Q.M.

la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e compensa le spese di giudizio fra le parti

Salerno, 21-11-2022

IL GIUDICE RELATORE

D. [redacted]
[redacted]

IL PRESIDENTE

[redacted]
[redacted]